

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO CECCARELLI (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl) MASSIMILIANO MIRABELLI (all'epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl - (nota N°. 3539/1369 pf09-10/SP/am/Seq del 7.12.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 7.12.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Fabio Ceccarelli, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, attualmente tesserato per la Società FB Brindisi 1912 Srl, Massimiliano Mirabelli, all'epoca dei fatti dirigente della Società Cosenza Calcio 1914 Srl e la stessa Società Cosenza Calcio 1914 Srl per rispondere rispettivamente:

- i Signori Fabio Ceccarelli e Massimiliano Mirabelli:

della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 6 del C.G.S. per avere gli stessi redatto e depositato presso i competenti Organi federali un contratto simulato per l'importo di € 67.139,13 (Euro sessantasettemilacentotrentanove/13) volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 186.233,00 (Euro centottantaseimiladuecentotrentatre/00), che veniva successivamente depositato in data 4.3.2010 dal calciatore Fabio Ceccarelli, entrambi recanti il medesimo numero di protocollo 0902P173, entrambi relativi allo stesso periodo relativo alle stagioni sportive 2009-2010; 2010-2011;2011-2012;

- la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Dirigente Generale e Rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna i Signori Fabio Ceccarelli, Massimiliano Mirabelli e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Fabio Ceccarelli, Massimiliano Mirabelli e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato

istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Fabio Ceccarelli, sanzione della squalifica per mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a mesi 1 (uno) di squalifica, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per il Signor Massimiliano Mirabelli, sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, sanzione della ammenda di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) oltre alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 1 (uno) di squalifica, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per il Signor Fabio Ceccarelli;*
- mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Massimiliano Mirabelli;*
- ammenda € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(145) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AHMAD FOUZI HADJ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Lucchese Libertas Srl) E ANTONIO MAGLI (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota N°. 2089/314pf09-10/SP/AM/Seq del 14.10.2010).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 14 ottobre 2010 nei confronti di:

- Ahmad Fouzi Hadj, all’epoca dei fatti Presidente della AS Lucchese Libertas Srl;

▪ Antonio Magli, all'epoca dei fatti Segretario Generale della AS Lucchese Libertas Srl, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 8, comma 1 e 2, CGS, del C.U. N°. 217 del 4 maggio 2007 della Lega Professionisti di Serie C punto 12, lett. G, per aver depositato presso detta Lega una garanzia bancaria di € 400.000,00, rilasciata apparentemente dalla Banca di Roma ma risultata poi non vera;
letta la memoria del Sig. Antonio Magli datata 12 febbraio 2011, depositata in atti, con la quale il soggetto deferito chiede: 1) il differimento del presente giudizio stante la pendenza di procedimento penale avente lo stesso oggetto; 2) accertare la estraneità del Magli in ordine ai fatti in discussione ricoprendo lo stesso un incarico esclusivamente operativo, privo di poteri di rappresentanza; 3) accertare la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'altro soggetto deferito (Ahamad Fouzi Hadj) non essendo le stesse provviste di alcuna prova a sostegno e, conseguentemente, chiede il proscioglimento da ogni imputazione; preso atto che il soggetto deferito Ahamad Fouzi Hadj non ha depositato in giudizio alcuna memoria difensiva;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

▪ Ahmad Fouzi Hadj, inibizione per anni 4 (quattro) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

▪ Antonio Magli, inibizione per anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); ascoltato il difensore del Magli il quale, ribadito quanto già esposto nel proprio scritto difensivo, ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.

Ritenuto, in via preliminare, che va rigettata la richiesta di differimento del presente giudizio motivata dalla pendenza del processo penale perché, per costante indirizzo giurisprudenziale, i due giudizi non sono necessariamente collegati fra di loro e possono dunque avere autonomo svolgimento;

considerato che, in ordine al deposito in Lega della fidejussione bancaria falsa dell'importo di € 400.000,00 (solo apparentemente emessa dalla Banca di Roma) v'è assoluta certezza e che, pertanto, vista la posizione di Ahmad Fouzi Hadj, Presidente della Società all'epoca dei fatti, allo stesso va ascritta la piena responsabilità di quanto accaduto;

ritenuto, invece, in ordine alla posizione del Sig. Antonio Magli, all'epoca dei fatti Segretario generale della Società, che non si è raggiunta in corso di giudizio alcuna convincente prova a carico in quanto: a) la qualifica societaria dello stesso lo rendeva soggetto privo di rappresentatività e di poteri; b) non v'è prova alcuna che, al momento del deposito in Lega della fidejussione bancaria, il Magli potesse essere consapevole della non veridicità del documento; c) non è stata provato in alcun modo un legame tra il soggetto che ha conseguito la falsa fidejussione e il Magli.

Valutato che, alla luce di tali considerazioni, non sussistono valide ragioni per l'accoglimento del deferimento e, pertanto, il Magli va prosciolto

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Ahmad Fouzi Hadj la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); proscioglie da ogni incolpazione il Sig. Antonio Magli.

(173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GALLO (già Presidente della Società AC Venezia 1907 Srl) FRANCESCO DAL CIN (già Amministratore unico e Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl) GIUSEPPE AUDINO (già Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl), GIORGIO GRINFONE, CARLO MANTI E LUIGI PANETTA (già Consiglieri di amministrazione della Società AC Venezia 1907 Srl) - (Fallimento Società AC Venezia 1907 Srl) ▪ (nota N°. 2517/97 pf 05-06/SP/am/Seg del 27.10.2010).

Letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 27 ottobre 2010 nei confronti di:

- Luigi Gallo, già Presidente della AC Venezia 1907 Srl;
 - Francesco Dal Cin, già Amministratore Unico e Amministratore Delegato della AC Venezia 1907 Srl;
 - Giuseppe Audisio, già Amministratore Delegato della AC Venezia 1907 Srl;
 - Giorgio Grinfone, già Consigliere di Amministrazione della AC Venezia 1907 Srl;
 - Carlo Manti, già Consigliere di Amministrazione della AC Venezia 1907 Srl;
 - Luigi Panetta, già Consigliere Amministrazione della AC Venezia 1907 Srl,
- per l'applicazione delle norme di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. avendo i predetti ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento cariche sociali della AC Venezia 1907 Srl;

letta la dichiarazione trasmessa dal Sig. Francesco Dal Cin del 4 febbraio 2011 con la quale comunica di aver rinunciato al tesseramento con la US Triestina Calcio e di non essere pertanto soggetto rilevante per l'ordinamento federale;

stralciata preliminarmente la posizione del Sig. Giorgio Grinfone non essendo stati correttamente notificati né il deferimento né la convocazione per l'odierna udienza per *"insufficienza dell'indirizzo del destinatario"*, con conseguente inevitabile trasmissione degli atti alla Procura Federale perché provveda ad una nuova notifica dell'atto di deferimento; ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni determinate in relazione ai diversi tipi di responsabilità contestati:

- Luigi Gallo, inibizione per anni 2 (due);
- Francesco Dal Cin, inibizione per anni 5 (cinque);
- Giuseppe Audisio, inibizione per anni 2 (due);
- Carlo Manti, inibizione per anni 1 (uno);
- Luigi Panetta, inibizione per anni 1 (uno).

Preso atto che all'odierna udienza non è comparso nessuno dei soggetti deferiti;

ritenuto, in via preliminare, che la dichiarazione depositata in atti dal Sig. Francesco Dal Cin non può avere alcuna rilevanza dovendosi aver riguardo ai fini della legittimazione passiva della posizione federale del soggetto deferito al momento del verificarsi dei fatti e non al momento della pronuncia successiva al deferimento;

considerato che dalla documentazione in atti risulta che la Società è stata dichiarata fallita in data 23 giugno 2005 e che al momento del fallimento in effetti tutti i soggetti deferiti ricoprivano ruoli gestionali nell'ambito della AC Venezia;

ritenuto, in particolare, che tutti i soggetti deferiti risultano avere assunto le rispettive cariche in data 5 maggio 2005 ad eccezione del Sig. Francesco Dal Cin che già in passato

aveva ricoperto importanti ruoli nella gestione societaria, conseguentemente, anche alla luce dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, le sanzioni vanno modulate in rapporto alla rilevanza della partecipazione del soggetto deferito nell'attività societaria; rilevato che in effetti le responsabilità maggiori possono essere imputate al Dal Cin, al Gallo ed all'Audisio mentre il Manti ed il Panetta appaiono aver rivestito ruoli marginali,
P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Luigi Gallo, inibizione per anni 2 (due);
- Francesco Dal Cin, inibizione per anni 5 (cinque);
- Giuseppe Audisio, inibizione per anni 2 (due);
- Carlo Manti, inibizione per mesi 6 (sei);
- Luigi Panetta, inibizione per mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 17 febbraio 2011.

I Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete